



Città metropolitana
di Roma Capitale

PIANO INDUSTRIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ORDINARI E STRAORDINARI DI:

- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso gli istituti scolastici medio superiori di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- asporto guano, ritiro e smaltimento dei beni ingombranti e rifiuti da imballaggio presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

con il supporto tecnico della BSN CONSULTING 42 e del Dr. Luca D’Alessandris

Sommario

| | |
|--|--|
| 1. PREMESSA | 3 |
| 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 4 |
| 3. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI..... | 9 |
| 4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI..... | 11 |
| 5. TIPOLOGIA DEI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO | 14 |
| 6. TIPOLOGIE DEI CONTENITORI, MEZZI E PERSONALE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 15 |
| 7. DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO | Errore. Il segnalibro non è definito. |

1. PREMESSA

Il presente Piano Industriale per la gestione dei rifiuti si prefigge la pianificazione ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Capitolato di Appalto relativo all'affidamento del servizio di:

- ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso gli istituti scolastici medio superiori di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- asporto guano, ritiro e smaltimento dei beni ingombranti e rifiuti da imballaggio presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Permetterà di pianificare la corretta gestione dei rifiuti prodotti, coerentemente agli obiettivi del Capitolato di Appalto, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, che fissano i principi cardini della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, nonché nell'attuazione del Piano regionale dei rifiuti.

La tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile indirizza alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, pertanto, il Piano Industriale avrà le seguenti funzioni:

- programmare le fasi esecutive del servizio oggetto di gara;
- fissare gli obiettivi dei vari servizi;
- dettagliare i metodi da attuare per raggiungere gli obiettivi;
- prevedere i tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- rispettare le previsioni economiche del Capitolato Speciale d'Oneri.

Tali obiettivi si raggiungeranno attraverso la pianificazione delle attività, finalizzandole alla riduzione dei rifiuti e comunque prevedendo l'avvio alle operazioni di recupero, affinché sia consentita la valorizzazione dei materiali, beneficiando altresì delle agevolazioni economiche date dai consorzi di filiera.

In tale modo saranno ridotti i costi di recupero/smaltimento e saranno raggiunti gli obiettivi protesi alla massima sostenibilità ambientale.

Le attività verteranno sulla ottimizzazione delle attività di deposito temporaneo prima della raccolta, delle operazioni di raccolta, di trasporto e l'individuazione degli impianti destinatari per il conferimento dei rifiuti raccolti.

Nell'ottica di un incremento della percentuale di rifiuti avviati alla raccolta differenziata, gli obiettivi fissati nel "Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio" – Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 agosto 2020, i quantitativi di rifiuti da RD dovranno invertire il trend negativo degli ultimi anni per produzione pro capite, registrati nella Città metropolitana di Roma Capitale.

**Tabella 7– Produzione e RD degli RU nella Città Metropolitana di Roma
(ex Provincia di Roma), anni 2013- 2017**

| Anno | Popolaz. totale | RU Totale | Pro capite RU | RD | Pro capite RD | Percentuale RD |
|------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | (tonnellate) | (kg/ab.*anno) | (tonnellate) | (kg/ab.*anno) | (%) |
| 2013 | 4.321.244 | 2.455.974 | 568,3 | 679.690 | 157,3 | 27,7% |
| 2014 | 4.342.046 | 2.405.689 | 554 | 806.615 | 185,8 | 33,5% |
| 2015 | 4.340.474 | 2.362.704 | 544,3 | 899.405 | 207,2 | 38,1% |
| 2016 | 4.353.738 | 2.362.112 | 542,5 | 1.000.032 | 229,7 | 42,3% |
| 2017 | 4.355.725 | 2.320.871 | 532,8 | 1.059.224 | 243,2 | 45,6% |

Fonte: elaborazione ed integrazione di dati ISPRA

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Normativa europea

| | |
|------------------------------|---|
| Direttiva 91/156/CE | Direttiva del Consiglio dell'Unione europea relativa ai “ rifiuti ” del 18 marzo 1991, n. 91/156/Cee (Gu delle Comunità europee del 26 marzo 1991 n. L 78). Modifica la direttiva 75/442/Ce relativa ai rifiuti. |
| Direttiva 94/62/CE | Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 94/62/Ce. Imballaggi e rifiuti di imballaggio . Direttiva 20 dicembre 1994, n. 94/62/Ce. (Guue 31 dicembre 1994 n. L 365). |
| Direttiva 96/61/CE | Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC (Guue 10 ottobre 1996 n. L 257). Abrogata dalla Direttiva 2008/1/Ce del 18 febbraio 2008). In vigore fino al febbraio 2008 |
| Direttiva 2010/75/UE | Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2010/75/Ue. Emissioni industriali (Ippc - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Rifusione). |
| Direttiva 1999/31/CE | Direttiva Consiglio UE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal Regolamento (CE) n. 1882/2003 in vigore dal 20.11.2003 [GU L 284 del 31.10.2003], dal Regolamento (CE) n. 1137/2008 in vigore dall' 11.12.2008 [GU L 311 del 21.11.2008] e dalla Direttiva 2011/97/UE in vigore dal 13 dicembre 2011 [Guue 10 dicembre 2011 n. L 328] |
| Direttiva 2012/19/UE | Direttiva del Parlamento e Consiglio europeo relativa a rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) - Abrogazione direttiva 2002/96/Ce , del 4 luglio 2012, n. 2012/19/Ue (Guue 24 luglio 2012 n. L 197). |
| Direttiva 2006/66/CE | Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a Pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE . |
| Direttiva 2000/53/CE | Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso , del 18 settembre 2000, n. 2000/53/Ce (Guce 21 ottobre 2000 n. L 269). |
| Direttiva 2008/98/CE | Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce, del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce (Guue 22 novembre 2008 n. L 312) |
| Direttiva 2018/849/UE | Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
| Direttiva 2018/850/UE | Direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. |
| Direttiva 2018/851/UE | Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. |
| Direttiva 2018/852/UE | Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. |

2.2 Normativa nazionale

| | |
|----------------------------------|---|
| D.M. 5.02.1998 | Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 22/97” e s.m.i. |
| D.M. 01.04.1998, n. 145 | Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti. |
| D.M. 01.04.1998, n. 148 | Regolamento recante la definizione del modello di registro di carico/scarico |
| D.P.R. 158/99 | Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti” e s.m.i. |
| D.M. 12.06.2002, n. 161 | Regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate |
| D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 | Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti |
| D.P.R. 15.07.2003, n. 254 | Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 |
| D.Lgs. 11.05.2005, n. 133 | Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti |
| D.Lgs 03.04.2006 n. 152 | Norme in materia ambientale |

Di seguito si riportano gli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs 152/2006, rivisitati dal D.Lgs 116/2020, nei quali vengono ribaditi i principi comunitari circa la “Priorità nella gestione dei rifiuti”, la “Prevenzione della produzione dei rifiuti” ed i criteri stabiliti ai fini della “Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”, le cui finalità vertono su un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, attraverso un fattivo contributo degli Enti territorialmente chiamati ad adottare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati entro gli anni stabiliti.

Articolo 179

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Articolo 180

Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.

Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

2. Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;

- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
- l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
- n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di ogni tipo;
- o) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo, quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio , trasmette le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il format e la modalità di trasmissione stabiliti dalla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce . L'attività di controllo è esercitata in linea con gli accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/Ce , valuta l'attuazione delle misure sul riutilizzo.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2008/98/Ce .

Articolo 181

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

2. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli Enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite Enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.

6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

3. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così modificato dal D.Lgs 116/2020:

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L -quinquies ;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

3. Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis ;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter);
- i veicoli fuori uso.

Valutazione e classificazione.

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel valutare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo del valore limite di concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevalgono i risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:

l'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» è effettuata conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;

una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana;

i rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi;

i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*);

se del caso, al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si possono prendere in considerazione le seguenti note contenute nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008:

1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q, R, e U;

1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5;

dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Elenco dei rifiuti.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione;

se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;

se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

4. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I servizi relativi all'affidamento in oggetto, dovranno svolgersi presso gli edifici adibiti ad Istituti scolastici Medio Superiori, nelle sedi istituzionali ed edifici a diversa destinazione d'uso di pertinenza dell'Ente, denominati "Siti" nell'allegato 1 al Capitolato), inoltre, qualora l'Ente dovesse aprire nuovi Siti, provvederà a comunicarlo all'appaltatore assegnatario della gara.

La pianificazione territoriale verterà sulla individuazione delle esigenze organizzative richieste da ciascuna delle sedi territoriali ed interesserà le diverse tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, riportate nelle Tabelle di seguito indicate del Capitolato Speciale d'Oneri:

- TABELLA "A" Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - Istituti scolastici
- TABELLA "B" Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - sedi istituzionali
- TABELLA "C" Rifiuti da imballaggio
- TABELLA "S" Interventi straordinari

E relativamente agli interventi straordinari che consisteranno nei servizi di:

- Movimentazione, trasporto e smaltimento beni ingombranti e similari, asporto pulizia e disinfezione da guano, riportate nella Tabella "S", sempre del Capitolato Speciale d'Oneri.
Per beni ingombranti, in un'ottica di ottimizzazione del servizio, sono intesi quelli di volume superiore a 3 m³ mentre quelli di volume inferiore saranno oggetto esclusivamente della raccolta ordinaria.

Al fine di ottimizzare l'espletamento dei servizi, sempre nel rispetto delle esigenze dei singoli Siti, dovranno essere resi nei più breve tempo possibile, come previsto nel Capitolato di Appalto d'Oneri.

Nella gestione dei rifiuti da avviare al recupero, ovvero, oggetto di raccolta finalizzata, necessita individuare i seguenti aspetti:




- a. Verificare la tipologia e la quantità dei rifiuti da raccogliere ed avviare al recupero;
- b. Individuare le metodiche di raggruppamento nei siti di produzione;
- c. Scegliere e ottimizzare il sistema di raccolta nei diversi plessi scolastici;
- d. Individuare il gestore (trasportatore/impianto destinatario) adeguato agli obiettivi, riducendo l'avvio a operazioni di smaltimento.

Attuazione dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e responsabilizzazione, promuovendo dei comportamenti consapevoli di tutti i soggetti attori.

Il servizio dovrà essere espletato in n. 168 istituti scolastici, distribuiti nel territorio della Città Metropolitana di Roma, nelle città di:

Roma, Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Bracciano, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colferro, Fiumicino, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Monterotondo, Morlupo, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Subiaco, Tivoli, Valmontone, Velletri, Zagarolo, e succursali di seguito riportate nei grafici.

Sono esclusi: Magazzini della viabilità, Case cantoniere, plessi provinciali di Via Appia Nuova 660 e di Via Trionfale 8891.




La Pianificazione territoriale è volta alla promozione della raccolta selettiva prevista per i rifiuti urbani e speciali, attraverso interventi coordinati ed articolati che, prendendo in considerazione le caratteristiche e le esigenze delle diverse sedi e succursali, permettano il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Necessita indirizzare gli alunni e gli operatori scolastici attraverso un progetto comunicativo, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi operativi:

- aumentare la consapevolezza in merito al valore sociale, economico e ambientale della raccolta finalizzata ad una selezione iniziale propedeutica al recupero ed eventuale preparazione al riutilizzo;
- valorizzare l'impegno ambientale degli alunni e degli operatori scolastici, coinvolgendoli attivamente, aumentandone la sensibilità generale verso l'ambiente.

Il servizio di ritiro e trasporto presso gli impianti destinatari, dovrà essere pianificato in funzione delle esigenze operative dei diversi plessi scolastici e succursali, attivando un sistema operativo che rispetti le frequenze preventivamente stabilite, attraverso un cronoprogramma come di seguito esemplificato.

Pianificazione dei ritiri




La pianificazione sopra riportata dovrà essere prevista per tutte le altre tipologie di rifiuti, indicati nel Capitolato Speciale:

- TABELLA "A" Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - Istituti scolastici
- TABELLA "B" Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi - sedi istituzionali
- TABELLA "C" Rifiuti da imballaggio
- TABELLA "S" Interventi straordinari


Relativamente alla frequenza dei ritiri dipende dalla tipologia del rifiuto ed alla quantità prodotta, pertanto, i ritiri dovranno essere concordati con la stazione appaltante e per alcune tipologie, ad esempio i rifiuti sanitari, dovranno essere rispettati i limiti temporali stabiliti dalla norma, ovvero mensili.

La capacità di volume dei contenitori eco box dovrà essere pari a 90 litri, utilizzando sacchi in PE vuoto a perdere, e dovranno essere sostituiti ad ogni ritiro, le altre tipologie di contenitori sono indicate nella colonna dedicata alle Tabelle A, B, C ed S, per i rispettivi Codici EER. (v. anche punto 6.).

Le quantità dei rifiuti da ritirare saranno indicate nel "Capitolato Speciale d'Oneri", nelle rispettive Tabelle informative, nelle quali vengono riportate a titolo esemplificativo le quantità prodotte nel II semestre 2017, nell'anno 2018 e nell'anno 2019.



TIPOLOGIE E KG DI RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI NELL'ANNO 2019



5. TIPOLOGIA DEI RIFIUTI OGGETTO DEL SERVIZIO

Come accennato al punto 4, le tipologie dei rifiuti sono indicate nelle Tabelle del “Capitolato Speciale d’Oneri”, ma che potranno comunque subire delle variazioni durante la durata del Contratto di Appalto. Le tipologie sono costituite da rifiuti urbani assimilati e da rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, classificati nel rispetto della normativa europea e nazionale, attualmente vigente in materia di rifiuti. La classificazione prenderà comunque in considerazione eventuali modifiche normative e tecniche in materia di classificazione delle sostanze pericolose (CLP) e della codificazione europea, di cui all’Elenco Europeo dei Rifiuti, trasporto nell’Allegato IV al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

| Codice EER | DESCRIZIONE |
|-------------------------|--|
| 01.04.09 | Scarti di sabbia e argilla |
| 02.01.03 | Scarti di tessuti vegetali |
| 06.01.01*÷ 06.01.05* | Acido solforico e acido solforoso – Acidi vari (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.01.06* | Altri acidi (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.02.01*÷ 06.02.04* | Basi varie (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.02.05* | Altre basi (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.03.11* | Sali e ossidi vari |
| 06.03.13* | Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.03.14 | Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 – 06.03.13 (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.03.15* | Ossidi metallici contenenti metalli pesanti |
| 06.03.16 | Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15 |
| 06.03.99 | Rifiuti specificati altrimenti |
| 06.04.04* | Rifiuti contenenti mercurio (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 06.04.05 | Rifiuti contenenti altri metalli pesanti (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 07.01.03* | Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (rientranti nell’attività straordinaria) |
| 07.01.04* | Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ad acque madri |
| 08.01.11* | Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08.01.12 | Pitture e vernici di scarto diverse di quelle di cui alla voce 08.01.11 |

| | |
|-----------|--|
| 08.01.19* | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08.01.20 | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelli di cui alla voce 08.01.19 |
| 08.03.08 | Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro |
| 08.03.12* | Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose |
| 08.03.13 | Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12 |
| 08.04.09* | Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose |
| 08.04.10 | Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09 |
| 09.01.01* | Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
| 09.01.02* | Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa |
| 09.01.03* | Soluzioni di sviluppo a base solventi (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 09.01.04* | Soluzioni di fissative |
| 09.01.05* | Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio |
| 09.01.06* | Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici |
| 09.01.07 | Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 13.02.08 | Altri oli motore, ingranaggi, lubrificanti |
| 14.06.03* | Altri solventi e miscele di solventi (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 15.02.02* | Assorbenti, materiale filtrante (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose |
| 16.02.13* | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (2) diversi di quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 |
| 16.02.14 | Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13 |
| 16.02.15* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 16.03.03* | Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 16.03.04 | Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 16.03.05* | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 16.03.06 | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 16.05.06* | Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio |
| 16.05.09 | Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08 (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 17.01.03 | Mattonelle e ceramiche (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 17.01.06* | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose |
| 17.01.07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 |
| 17.02.01 | Legno (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 17.02.02 | Vetro (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 17.02.03 | Plastica (rientranti nell'attività straordinaria) |
| 17.09.04 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 |
| 18.01.03* | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni |
| 19.08.06 | Resina a scambio ionico saturate o esaurite (rientranti nell'attività straordinaria) |

6. TIPOLOGIE DEI CONTENITORI, MEZZI E PERSONALE NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il raggruppamento dei rifiuti dovrà avvenire in idonei contenitori, relativamente ai rifiuti pericolosi dovranno essere utilizzati contenitori omologati per sostanze pericolose, rispondenti alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa ADR, in tale caso, dovranno essere applicate le etichette rispondenti alle caratteristiche di pericolosità riscontrate dei rispettivi rifiuti.

L'appaltatore dovrà posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti che rispondano alle caratteristiche previste dal DM 13/02/2014 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani":

- rechino il logo della stazione appaltante;
- siano colorati in modo tale da essere chiaramente riconoscibili, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal Consorzio Nazionale Imballaggi;

- siano conformi alle disposizioni normative e tecniche in materia e conformi ai Criteri Ambientali Minimi per l'arredo urbano e comunque contengano almeno il 30 % di materiale riciclato;
- rechino l'indicazione della tipologia dei rifiuti a cui sono destinati, con l'elenco dettagliato delle singole tipologie dei rifiuti che vi devono essere depositati.

Dovranno essere previsti contenitori per:

- Assorbenti igienici femminili;
- Rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- Rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
- Rifiuti speciali solidi pericolosi e non pericolosi;
- Reagenti chimici;
- Rifiuti da raccolta differenziata: carta, plastica, vetro, lattine e rifiuti indifferenziati;
- Cartucce toner esauste;
- Lampade fluorescenti, led o altro.

I contenitori devono essere posizionati presso tutti gli Istituti scolastici e le sedi succursali riportate nell'elenco allegato al Capitolato Appalto d'Oneri e nelle quantità richieste per ciascun edificio, posizionandoli nei luoghi indicati dai responsabili del servizio della Città Metropolitana di Roma.

I contenitori dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore, ogni qual volta dovessero risultare deteriorati e/o inefficienti, dietro insindacabile richiesta dell'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

Tabella A
Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
Luogo di produzione:
ISTITUTI SCOLASTICI

| Codice EER | DESCRIZIONE | Tipologia imballaggio |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 01.04.09 | Scarti di sabbia e argilla | Fusti, big bag |
| 02.01.03 | Scarti di tessuti vegetali | Big bag |
| 06.01.01*÷ 06.01.05* | Acido solforico e acido solforoso – Acidi vari | Taniche, barattoli |
| 06.01.06* | Altri acidi (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.02.01*÷ 06.02.04* | Basi varie (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.02.05* | Altre basi (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.03.11* | Sali e ossidi vari | Taniche, barattoli |
| 06.03.13* | Sali e loro soluzioni contenenti metalli pesanti (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.03.14 | Sali e loro soluzioni diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 – 06.03.13 (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.03.15* | Ossidi metallici contenenti metalli pesanti | Taniche, barattoli |
| 06.03.16 | Ossidi metallici diversi da quelli di cui alla voce 06.03.15 | Taniche, barattoli |
| 06.03.99 | Rifiuti specificati altrimenti | Taniche, barattoli |
| 06.04.04* | Rifiuti contenenti mercurio (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 06.04.05 | Rifiuti contenenti altri metalli pesanti (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 07.01.03* | Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 07.01.04* | Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ad acque madri | Taniche, barattoli |
| 08.01.11* | Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Taniche, barattoli |
| 08.01.12 | Pitture e vernici di scarto diverse di quelle di cui alla voce 08.01.11 | Taniche, barattoli |
| 08.01.19* | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Taniche, barattoli |
| 08.01.20 | Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelli di cui alla voce 08.01.19 | Taniche, barattoli |

| | | |
|-----------|--|----------------------------------|
| 08.03.08 | Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | Taniche, barattoli |
| 08.03.12* | Scarti di inchiostro contenenti sostanze pericolose | Taniche, barattoli |
| 08.03.13 | Scarti di inchiostro diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12 | Taniche, barattoli |
| 08.04.09* | Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | Taniche, barattoli |
| 08.04.10 | Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09 | Taniche, barattoli |
| 09.01.01* | Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa | Taniche, barattoli |
| 09.01.02* | Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa | Taniche, barattoli |
| 09.01.03* | Soluzioni di sviluppo a base solventi (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 09.01.04* | Soluzioni di fissative | Taniche, barattoli |
| 09.01.05* | Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio | Taniche, barattoli |
| 09.01.06* | Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici | Taniche, barattoli |
| 09.01.07 | Carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Eco-box di carta |
| 13.02.08 | Altri oli motore, ingranaggi, lubrificanti | Taniche, barattoli |
| 14.06.03* | Altri solventi e miscele di solventi (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 15.02.02* | Assorbenti, materiale filtrante (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose | Eco-box di carta |
| 16.02.13* | Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (2) diversi di quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12 | Ceste, pallets |
| 16.02.14 | Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13 | Ceste, pallets |
| 16.02.15* | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Ceste, pallets |
| 16.03.03* | Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Eco-box di carta, big bag, fusti |
| 16.03.04 | Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03 (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Eco-box di carta, big bag, fusti |
| 16.03.05* | Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Eco-box di carta, big bag, fusti |
| 16.03.06 | Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05 (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Eco-box di carta, big bag, fusti |
| 16.05.06* | Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | Taniche, barattoli |
| 16.05.09 | Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08 (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |
| 17.01.03 | Mattonelle e ceramiche (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Sacchi, big bag |
| 17.01.06* | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti sostanze pericolose | Sacchi, big bag |
| 17.01.07 | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06 | Sacchi, big bag |
| 17.02.01 | Legno (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Sacchi, big bag |
| 17.02.02 | Vetro (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Sacchi, big bag |
| 17.02.03 | Plastica (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Sacchi, big bag |
| 17.09.04 | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03 | Sacchi, big bag |
| 18.01.03* | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | Contenitori rigidi omologati ADR |
| 19.08.06 | Resina a scambio ionico saturate o esaurite (<i>rientranti nell'attività straordinaria</i>) | Taniche, barattoli |

Tabella B
Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi:
Luogo di produzione:
Plessi della CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice EER | DESCRIZIONE | Tipologia imballaggio |
|-------------------|---|------------------------------|
| 18 01 04 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) | Eco-box |

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 20 01 02 | Vetro diversi da quelli di cui alla voce 150107 | Eco-box, sacchi |
| 20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | Eco-box, sacchi |
| 20 01 21* | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | Eco-box, sacchi |
| 20 01 25 | Oli e grassi commestibili | Taniche, barattoli |
| 20 01 32 | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | Eco-box, sacchi |
| 20 01 33* | batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | Eco-box, sacchi |
| 20 01 34 | batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | Eco-box, sacchi |
| 20 01 35 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (rientranti nell'attività straordinaria) | Eco-box, sacchi |
| 20 01 39 | Plastica diversi da quelli di cui alla voce 150102 | Eco-box, sacchi |
| 20 02 01 | Rifiuti biodegradabili prodotti in giardini e parchi (rientranti nell'attività straordinaria di asporto guano) | Eco-box, sacchi |
| 20 03 07 | Rifiuti ingombranti (rientranti nell'attività straordinaria) | Cassone scarrabile |

Tabella C
Rifiuti da imballaggio
FORNITURA CONTENITORI RIFIUTI
c/o Plessi della CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

| Codice EER | DESCRIZIONE | Tipologia imballaggio |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 150101 | Imballaggi di carta e cartone | Eco-box, sacchi |
| 150102 | Imballaggi in plastica | Eco-box, sacchi |
| 150104 | Imballaggi metallici (lattine) | Eco-box, sacchi |
| 150107 | Imballaggi in vetro | Eco-box, sacchi |
| 150106 | Imballaggi di materiali misti | Eco-box, sacchi |

Tabella S
Rifiuti da interventi straordinari

| | Codice EER | DESCRIZIONE SERVIZIO | Tipologia Imballaggio |
|---|--|--|------------------------------|
| 1 | Asporto, pulizia, sanificazione e disinfezione da guano(Codice CER 20.02.01) | <p>TIPO A Intervento effettuato da 1 operatore per 3 ore lavorative con successiva disinfezione,pulizia e smaltimento rifiuto</p> <p>TIPO B Intervento effettuato da 2 operatori per 6 ore lavorative con successiva disinfezione, pulizia e smaltimento rifiuto</p> <p>TIPO C come intervento tipo B da effettuare in quota, con impiego di autocarri muniti di cestelli elevatori o ponteggio</p> | Sacchi Big bag Fusti |

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| 2* | Raccolta, trasporto dal luogo di produzione e stoccaggio dei rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07 e/o simili), comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (Codice CER 20.01.35 (160214) e/o simili), etc. dei rifiuti al luogo di smaltimento/recupero dei rifiuti stessi, incluse tutte le attività connesse a tale tipologia di intervento. | TIPO A Intervento fino ad un quantitativo massimo di rifiuti pari a 1500 Kg, effettuato in un turno di lavoro di 3 ore giornaliere circa, con due operatori. | Cassone scarrabile |
| | | TIPO B Intervento fino ad un quantitativo massimo di rifiuti pari a 3000 Kg, effettuato in un turno di lavoro di 6 ore giornaliere con 2 operatori | |
| | | TIPO C Intervento fino ad un quantitativo massimo di rifiuti pari a 10000 Kg, effettuato in un turno di lavoro di 6 ore giornaliere con 4 operatori | |
| | | TIPO D Servizio di manodopera per movimentazione (eventuale imballaggio ed etichettatura) e caricamento dei rifiuti dal luogo di stazionamento al veicolo (o al container solo per la sede di Via G. Ribotta, 41/43) | |
| | | TIPO E Intervento di svuotamento del container (solo per la sede di Via G. Ribotta, 41/43) | |
| * I rifiuti di cui al Punto 2 di volume inferiore ad 3 m ³ , dovranno rientrare nell'ordinaria raccolta, pertanto esulano dall'intervento straordinario della Tabella S. | | | |

Come indicato all'art. 10 del Capitolato d'Appalto, le caratteristiche dei contenitori devono far riferimento alle specifiche tecniche indicate dai Criteri Ambientali Minimi dettati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13/02/2014: distinguibili per il colore a seconda della destinazione d'uso e composti da materiale riciclato pari al 30%.

Quantità imballaggi per ogni sede

La quantità dei contenitori deve essere congrua al numero delle sedi indicate negli Allegati 1 e 2 del Capitolato per un totale di 168 sedi.

Gli automezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle rispettive Categorie previste dal DM 120/2014 *Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*, ed in possesso di tutte le specifiche tecniche previste per le diverse tipologie di rifiuti da trasportare, devono altresì:

- avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure
- essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Il rispetto di tale Criterio Ambientale Minimo è dimostrato in fase di offerta, attraverso le carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore degli automezzi che si intendono utilizzare, e successivamente in caso di esecuzione del contratto.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi dovrà avvenire nel rispetto della normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada – ADR.

Gli impianti destinatari dovranno essere autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/2006, i Decreti o Determinazioni dovranno riportare la tipologia dei rifiuti oggetto del presente Contratto di Appalto, le operazioni di Recupero [R] o di smaltimento [D] alle quali i rifiuti saranno destinati. Dovranno essere valide ed efficaci alla data di partecipazione alla gara e di eventuale aggiudicazione della stessa, così come durante l'espletamento dell'intero servizio, fino a scadenza del contratto, consegnando eventuali rinnovi, modifiche sostanziali e non sostanziali, rilasciate dagli Enti competenti.

La ditta aggiudicataria dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante in tutti i casi in cui gli impianti devono cessare l'attività per motivi tecnici, accidentali (incendi), provvedimenti giudiziari, ecc...

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno essere consegnate le dichiarazioni di effettivo ed oggettivo recupero e/o smaltimento dei rifiuti conferiti alle operazioni R13 o D15, rilasciate ai sensi della Legge 445/2000, con dichiarazione resa con atto di notorietà, dal legale rappresentante dell'impianto destinatario dei rifiuti.

Il personale addetto dovrà avere idonea formazione in materia di gestione dei rifiuti, ovvero in grado di riconoscere le diverse tipologie, caratteristiche di pericolosità, criteri tecnici ed operativi ai fini della corretta movimentazione, adeguata formazione in materia di etichettatura delle sostanze/rifiuti pericolosi, trasporto e relativamente alla gestione degli adempimenti amministrativi.